



COMUNE di MALLARE
Provincia di Savona

REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 35 DEL 22.11.2024

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1. Oggetto

ART. 2. Competenze

ART. 3. Responsabilità

TITOLO II - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

ART. 4. Denuncia dei casi di morte

ART. 5. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

ART. 6. Denuncia di casi di morte all'autorità giudiziaria

ART. 7. Rinvenimento di resti mortali

ART. 8. Visita del medico necroscopo

ART. 9. Casi di morte per malattia infettiva

ART. 10. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura

ART. 11. Nati morti e prodotti abortivi

ART. 12. Riscontro diagnostico

TITOLO III – PERIODO DI OSSERVAZIONE NORMALE

ART. 13. Periodo di osservazione normale

ART. 14. Periodo di osservazione cautelativo

ART. 15. Riduzione del periodo di osservazione

ART. 16. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

ART. 17. Depositi di osservazione

TITOLO IV – DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

ART. 18. Deposizione dei cadaveri nel feretro

ART. 19. Caratteristiche della cassa

TITOLO V – TRASPORTO DEI CADAVERI

ART. 20. Trasporto delle salme

ART. 21. Caratteristiche dei carri per il trasporto

ART. 22. Trasporti con termini ridotti

ART. 23. Morti per infortuni o incidenti

ART. 24. Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive

- ART. 25. Trasporti con mezzi speciali
ART. 26. Orari dei trasporti funebri
ART. 27. Trasporto salme in altro comune
ART. 28. Modalità per il trasporto fuori comune
ART. 29. Autorizzazione per il trasporto fuori comune

TITOLO VI – CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

- ART. 30. Disposizioni generali - Vigilanza
ART. 31. Autorizzazione per la sepoltura
ART. 32. Custodia dei documenti
ART. 33. Ricevimento di salme e resti mortali
ART. 34. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

TITOLO VII - INUMAZIONI

- ART. 35. Sepulture
ART. 36. Caratteristiche del terreno per le inumazioni
ART. 37. Forma e classi dei campi
ART. 38. Cippi indicativi
ART. 39. Scavo della fossa
ART. 40. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti
ART. 41. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni
ART. 42. Modalità di concessione
ART. 43. Revoca e decadenza della sepoltura
ART. 44. Caratteristiche delle casse per l'inumazione
ART. 45. Norme riguardanti le sepolture a inumazione
ART. 46. Ornamento con fiori e piante
ART. 47. Scadenza della concessione – Recupero materiali

TITOLO VIII – TUMULAZIONI

- ART. 48. Sepulture a tumulazione
ART. 49. Tipi e durata delle concessioni
ART. 50. Atto di concessione
ART. 51. Pagamento della concessione – Cauzione
ART. 52. Doveri dei concessionari
ART. 53. Decorrenza della concessione – Rinnovi
ART. 54. Scadenza della concessione
ART. 55. Disposizioni per situazioni pregresse da sanare

TITOLO IX – CAPPELLE ED EDICOLE

- ART. 56. Concessione dell'area
- ART. 57. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori
- ART. 58. Modalità per la presentazione dei progetti
- ART. 59. Prescrizione da osservare nel corso dei lavori
- ART. 60. Diritti di sepolcro
- ART. 61. Ossari, cinerari, loculi
- ART. 62. Mancata utilizzazione dell'area
- ART. 63. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale
- ART. 64. Salme o resti provenienti da altri Comuni
- ART. 65. Manutenzione delle opere

TITOLO X - TOMBE INDIVIDUALI

- ART. 66. Norme per la concessione
- ART. 67. Sovrapposizione di salme
- ART. 68. Termini per la costruzione del monumento
- ART. 69. Manutenzione – Revoca – Decadenza

TITOLO XI - LOCULI

- ART. 70. Norme per la concessione
- ART. 71. Lastre di chiusura ed ornamenti
- ART. 72. Caratteristica dei feretri
- ART. 73. Diritto di sepoltura e durata della concessione

TITOLO XII - OSSARI E CINERARI

- ART. 74. Ossario comune
- ART. 75. Nicchie ossario
- ART. 76. Cinerario comune
- ART. 77. Cellette cinerarie

TITOLO XIII – CREMAZIONE – AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

- ART. 78. Autorizzazione alla cremazione
- ART. 79. Affidamento delle ceneri
- ART. 80. Dispersione delle ceneri

ART. 81. Verbale di consegna delle ceneri
ART. 82. Trasporto

TITOLO XIV – AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

ART. 83. Autopsie
ART. 84. Imbalsamazioni
ART. 85. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

TITOLO XV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 86. Esumazioni
ART. 87. Esumazioni straordinarie
ART. 88. Estumulazioni
Art. 89. Salme esumate d'ordine dell'Autorità Giudiziaria
ART. 90. Divieto di apportare riduzioni a salme
ART. 91. Trasferimento di feretri in altra sede
ART. 92. Raccolta delle ossa
ART. 93. Personale che deve presenziare alle operazioni
ART. 94. Compensi per esumazioni ed estumulazioni

TITOLO XVI -- SERVIZI CIMITERIALI

ART. 95. Manutenzione e vigilanza
ART. 96. Organizzazione del servizio cimiteriale
ART. 97. Custode del cimitero
ART. 98. Tenuta dei documenti obbligatori
ART. 99. Obblighi del custode seppellitore

TITOLO XVII – NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

ART. 100 Orario di apertura del cimitero
ART. 101 Divieto d'ingresso
ART. 102 Prescrizioni particolari
ART. 103 Norme per i visitatori

TITOLO XVIII – CONTRAVVENZIONI

ART. 104 Contravvenzioni

TITOLO XIX – DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI D’AFFEZIONE

ART. 105 Tumulazione degli animali d’affezione

ART. 106 Trasporto degli animali d’affezione

ART. 107 Cremazione degli animali d’affezione

TITOLO XX – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 108 Informazione ai cittadini

ART. 109 Tutela dei dati personali

ART. 110 Abrogazioni di precedenti disposizioni

ART. 111 Vigilanza e sanzioni

ART. 112 Regolamento speciale di Polizia Mortuaria

ART. 113 Entrata in vigore del Regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, sull'affidamento familiare delle urne, sulla dispersione delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

Articolo 2 – Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Le funzioni gestionali sono svolte dal Responsabile del servizio.

Concorrono all'esercizio delle attribuzioni in materia cimiteriale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico per la parte tecnica e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuitegli dalla legge e dal presente regolamento.

I servizi inerenti la polizia mortuaria di competenza comunale vengono effettuati in forma singola o associata, eseguiti direttamente, gestiti con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure a evidenza pubblica previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, nonché, per gli aspetti igienico-sanitari, a mezzo del servizio individuato dalla competente A.S.L..

Articolo 3 – Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di proprietà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia civilmente che penalmente.

TITOLO II

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 4. Denuncia dei casi di morte

E' fatto obbligo ai familiari o chi per essi, ai direttori di ospedali, di istituti e di collettività, di denunciare, entro 24 ore dal decesso, ogni caso di morte di persona da loro assistita, all'Ufficio dello Stato Civile, dichiarando esattamente l'ora ed il luogo in cui avvenne il decesso.

Art. 5. Denuncia dei casi di morte da farsi dai medici

1. A norma dell'art. 103 sub a) del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n.1265 e del primo comma dell'art. 1 del Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, i medici curanti e necroscopi devono denunciare ogni caso di morte di persona da essi assistita o visitata, al Sindaco, indicando la malattia che, a loro giudizio, ne è stata la causa.

La denuncia di cui al comma precedente deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica.

L'obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'Autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.

Art. 6. Denuncia di casi di morte all'Autorità giudiziaria

Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risultati o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 7. Rinvenimento di resti mortali

Nel caso di rinvenimenti di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e all'Azienda sanitaria locale competente per il territorio, che provvede, salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, ad incaricare dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo ed a comunicare i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria perché rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 8. Visita del medico necroscopo

Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto nel territorio del Comune, il medico necroscopo, su incarico dell'autorità sanitaria locale competente esegue gli opportuni accertamenti e rilascia il certificato previsto dall'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La visita del medico necroscopo deve sempre essere fatta non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8,9 e 10 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e comunque non dopo le 30 ore.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale competente.

Art. 9. Casi di morte per malattia infettiva

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva, il medico deve darne subito avviso al medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale per i necessari provvedimenti di disinfezione.

Le malattie infettivo-diffusive, che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione sono quelle individuate negli elenchi del Ministero della Salute (DMS 15 dicembre 1990).

Si richiama, in caso di pandemia, l'adeguamento alle prescrizioni indicate nel Piano Pandemico Nazionale ovvero nelle disposizioni degli organismi deputati nella gestione dell'emergenza sanitaria e/o dall'ASL competente per territorio.

Art. 10. Rilascio dell'autorizzazione per la sepoltura.

Ricevuta la dichiarazione del medico incaricato di constatare il decesso, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione per la sepoltura, in conformità alle norme previste dall'art. 74 del D.P.R. n. 396/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere od ossa umane, di cui al precedente articolo 7.

Qualora sussistano i casi previsti dall'art. 12 il rilascio dell'autorizzazione sarà subordinato al nulla osta dell'Autorità giudiziaria.

Art. 11. Nati morti e prodotti abortivi

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art. 37 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli 7,8,9 e 11 del presente regolamento.

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intra – uterina e che all'Ufficiale di Stato

Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale competente.

A richiesta dei genitori nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.

Art. 12. Riscontro diagnostico

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'Autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o a un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico - scientifici.

Il coordinatore sanitario può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio, quando la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

I risultati del riscontro devono essere comunicati al Sindaco, per l'eventuale rettifica della scheda di morte, da farsi dal medico incaricato dell'Azienda Sanitaria Locale.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'ente che lo ha richiesto.

TITOLO III PERIODO DI OSSERVAZIONE

Art. 13. Periodo di osservazione normale

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento, e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche

mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 2 dicembre 1975, n. 644 e successive modificazioni.

Art. 14. Periodo di osservazione cautelativo

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nel modo previsto dall'articolo precedente.

Art. 15. Riduzione del periodo di osservazione

Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'Azienda sanitaria locale, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 16. Posizione del corpo durante il periodo di osservazione

Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita.

Nel caso di deceduti per malattia infettiva– diffusiva devono essere adottate speciali misure cautelative prescritte dal coordinatore sanitario dell'Azienda sanitaria locale competente.

Art. 17. Depositi di osservazione

Il deposito di osservazione per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento,

è ubicato presso il cimitero Comunale Capoluogo.

Durante il periodo di osservazione sarà assicurata, da parte del personale preposto, la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. Nel deposito di osservazione è vietata la permanenza di persone estranee. Le salme di persone decedute a causa di malattie diffusive/ infettive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, ove esistente, nel quale è vietato l'accesso a persone non autorizzate. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco, ovvero dall'Autorità giudiziaria, anche per mezzo della Polizia giudiziaria.

Per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali;

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico – legali, riconoscimento e trattamento igienico – conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziari o trattamento igienico – conservativo di cadaveri portatori di radioattività,

l'obitorio è ubicato presso il cimitero Comunale Capoluogo.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Azienda sanitaria locale competente, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte.

L'addetto al servizio obitoriale assume la qualifica di incaricato di pubblico servizio.

Le strutture obitoriali pubbliche e private non possono essere date in gestione ad operatori esercenti l'attività funebre, e non sono gravate di alcuna tariffa.

In riferimento all'art. 12 comma 6 della Legge Regionale n. 15/2020, si precisa che la "speciale onoranza" viene concessa al defunto che in vita ha ricoperto un ruolo di particolare importanza sociale e/o politica e/o culturale ed il luogo del trasferimento deve essere corrispondente alla carica assunta in vita dal *de cuius*. L'autorizzazione a tale procedura viene rilasciata dal Comune in cui si intende effettuare la "speciale onoranza" a seguito di dettagliate e compiute valutazioni da parte del Sindaco.

TITOLO IV

DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI

Art. 18. Deposizione dei cadaveri nel feretro

Trascorso il periodo di osservazione prescritto dal precedente titolo, il cadavere, debitamente vestito o avvolto in un lenzuolo, può essere deposto nel feretro.

Ogni feretro deve contenere un solo cadavere.

Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Salute, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è

rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, Se il cadavere risulta portatore di radioattività il dirigente dei servizi di Igiene Pubblica dell'ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 19. Caratteristiche della cassa

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'utilizzo di casse in materiale sintetico biodegradabile, comunque previamente autorizzate dal Ministero della Salute, è soggetto al rispetto delle norme tecniche UNI EN 14995.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni saranno consentite solamente qualora la cassa di legno sia contenuta in una cassa di metallo e dopo l'asportazione di quest'ultima.

E' fatto assoluto divieto al Servizio cimiteriale di questo Comune di effettuare aperture di casse di legno per tagliare o forare le casse metalliche in esse contenute.

E' fatto obbligo agli operatori del settore di adeguarsi alle presenti disposizioni per l'inumazione di casse racchiuse in doppia cassa.

Non potranno essere accettati feretri che non corrispondono ai requisiti suddetti.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm. 2.

Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di 5 nel senso della larghezza fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con idoneo mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte fra loro con collante di sicura e duratura presa.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa dovrà portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo secondo quanto disposto dagli art. 30 e 31 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

TITOLO V

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 20. Trasporto delle salme

Il trasporto delle salme è:

- a) a carico della famiglia, secondo apposita tariffa stabilita dal Consiglio Comunale;
- b) a carico del Comune nei casi in cui si verificano casi particolari che rendano indispensabile l'intervento della Pubblica Amministrazione.

Il Comune potrà istituire pubblici servizi, stabilire tariffe ed adottare particolari regolamenti, da approvare con Delibere di Giunta o di Consiglio.

Il trasporto deve essere comunque effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

L'Azienda sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari per assicurarne la regolarità.

L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco/del Responsabile del Servizio, la quale deve essere consegnata al personale addetto ai Servizi cimiteriali.

In casi particolari ed eccezionali, a richiesta dei familiari, il Sindaco può autorizzare che il trasporto funebre venga effettuato, per l'intero percorso o per parte di esso, a piedi, recando il feretro a spalle. In tali casi dovrà essere che assicurato il trasporto funebre venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento del feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo.

Nel caso in cui al precedente comma, i richiedenti dovranno formalmente esonerare il Comune da ogni responsabilità civile e penale conseguente al trasporto medesimo.

Art. 21. Caratteristiche dei carri per il trasporto.

I mezzi di trasporto funebre sono dotati di un comparto destinato al posizionamento del feretro, nettamente separato dal posto di guida, rivestito internamente di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e sanificabile.

Tali mezzi sono inoltre attrezzati con idonei sistemi che impediscono lo spostamento del feretro durante il trasporto.

Prima della messa in servizio dell'automezzo, l'esercente dell'attività funebre, titolare del medesimo, deve richiedere l'idoneità del mezzo e dell'eventuale autorimessa al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria competente per il territorio, per il riconoscimento del libretto

sanitario-idoneità del carro funebre (Modello A allegato alla DGR n. 500-2024).

Annualmente, il titolare del mezzo autocertifica il mantenimento delle caratteristiche di idoneità sanitaria del carro funebre (Modello B allegato alla DGR n. 500-2024) e dell'assenza di avvenute variazioni strutturali, oltre alla permanenza nell'abituale autorimessa. Il Modello B deve essere trasmesso all'ASL competente per territorio ed allegato in copia al libretto sanitario; alternativamente è possibile la vidimazione del libretto, previa verifica dell'automezzo, da parte dell'ASL competente per territorio (modello A allegato alla DGR n. 500-2024).

Ogni cinque anni è obbligatorio il rinnovo della certificazione di idoneità del mezzo e delle autorimesse da parte dell'ASL.

Il libretto sanitario, completo delle autocertificazioni annuali, deve essere conservato sul veicolo in ogni suo trasferimento per essere, a richiesta, esibito agli organi di vigilanza; detta documentazione può essere conservata anche su supporto informatico. Per i trasferimenti al di fuori del territorio regionale, è necessaria la certificazione sopra indicata nel rispetto della normativa statale.

Art. 22. Trasporti con termini ridotti.

Il trasporto dei cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del titolo IV, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Art. 23. Morti per infortuni o incidenti

I morti per infortunio o altre cause negli stabilimenti o sulla strada o comunque giacenti su suolo pubblico, verranno trasportati alla camera di osservazione del cimitero o, in mancanza, alla camera mortuaria previa autorizzazione dell'Autorità giudiziaria. E' demandata al personale addetto al servizio cimiteriale la sorveglianza per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 24. Precauzioni per i decessi a causa di malattie infettive

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive – diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

E' consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività, l'Azienda sanitaria locale competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 25. Trasporti con mezzi speciali

Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso al deposito di osservazione, all'obitorio o al cimitero, si esegue a cura delle Ditte del settore, in carro chiuso, sempre che non sia richiesto dagli interessati di servirsi degli altri mezzi speciali di trasporto previsti dall'art.16, comma 1, lettera a) del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Nei casi previsti dal suddetto articolo, ove il servizio dei trasporti con mezzi speciali non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il Comune, per i trasporti funebri che consenta di eseguire a terzi nel territorio comunale, e sempre che non si tratti di trasporti eseguiti da confraternite con mezzi propri, può imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non può superare quella stabilita per trasporti di ultima categoria.

Ove sia richiesto il trasporto di cadavere con mezzi di terzi, sia nel caso di partenza da questo Comune verso altro Comune o all'estero, sia nel caso di arrivo da un altro Comune e semprechè esso venga effettuato con gli automezzi di cui al precedente art. 21, il Comune potrà imporre il pagamento di un diritto fisso la cui entità non supererà quella stabilita per i trasporti di ultima categoria svolgentisi nel territorio comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme di militari eseguiti dalle Amministrazioni militari con mezzi propri.

Art. 26. Orari dei trasporti funebri

Il Sindaco disciplina l'orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti, nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito.

Per il trasporto dall'abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero, oppure dall'abitazione al cimitero qualora non fosse cerimonia religiosa, si deve seguire la via più breve.

Art. 27. Trasporto di salme in altro comune

Per il trasporto di salme in altro Comune od all'estero, dovranno essere osservate le norme previste dagli art. 25, 27 e 28 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500cc. di formalina F.U. dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 28. Modalità per il trasporto fuori Comune

Il trasporto della salma fuori Comune sarà fatto con carro apposito chiuso, partendo dal domicilio, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso si svolgano onoranze o cerimonie funebri con accompagnamento di corteo.

Gli incaricati dei Servizi cimiteriali non potranno abbandonare la salma finché non sarà presa in consegna dall'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 29. Autorizzazione per il trasporto fuori Comune

Il trasporto di salma da Comune a Comune della Repubblica è autorizzato con decreto del Sindaco o del Responsabile dello Stato Civile, che ne dà comunicazione al Responsabile o al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento ed eventualmente anche ai Sindaci dei Comuni in cui la salma dovesse sostare per onoranze.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del Comune deve essere munito del predetto decreto di autorizzazione.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.

TITOLO VI CONSEGNA DELLE SALME AL CIMITERO

Art. 30. Disposizioni generali – Vigilanza

L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco che li svolge mediante il personale comunale.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione previste dalla normativa vigente.

Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui alla normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla, per i profili igienico-sanitari, il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 31. Autorizzazione per la sepoltura

Il personale addetto al cimitero non può ricevere nel cimitero, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall'autorizzazione prevista dall'art. 6 del Regolamento approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 32. Custodia dei documenti

Gli atti di cui al precedente articolo devono essere trattenuti dagli operatori dei Servizi cimiteriali.

Sugli stessi dovrà indicare il giorno e l'ora dell'eseguito seppellimento, il campo ed il numero d'ordine del cippo della fossa comune o della tomba o del loculo in cui è stato posto il cadavere.

Art. 33. Ricevimento di salme e resti mortali

Il personale addetto al cimitero riceve:

- a) i cadaveri delle persone nate nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) I cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza
- c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, purché parenti di residenti o parenti di nativi nel Comune o parenti di salma inumata o tumulata nei cimiteri comunali, aventi un grado di parentela diretta o collaterale fino al 6° grado oppure aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, esistente nel cimitero stesso;
- d) I nati morti ed i prodotti del concepimento di cui l'art. 7 del regolamento 10 settembre 1990, n. 285
- e) I resti mortali delle persone sopraelencate.

Art. 34. Deposito provvisorio di salme o di resti mortali

Nel caso di consegna al cimitero di salma o di resti mortali senza documenti o con documenti irregolari, il personale addetto al cimitero ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all'Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.

TITOLO VII INUMAZIONI

Art. 35. Sepolture

Le sepolture possono essere a inumazione o a tumulazione

Sono a inumazione le sepolture nella terra, secondo le norme dell'art.68 e successivi del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285.

Sono a tumulazione le sepolture in loculi, cripte, celle individuali in muratura, cappelle, edicole, istituite secondo le norme di cui agli art. 76,77 e 78 del citato regolamento n. 285.

Art. 36. Caratteristiche del terreno per le inumazioni

Il cimitero deve avere campi destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto delle prescrizioni dettate dall'articolo 68 del citato regolamento n.285.

Art. 37. Forma e classe dei campi

I campi per le sepolture ordinarie sono tutti della stessa forma e di una sola classe.

Essi sono divisi in riquadri. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente, fila per fila, procedendo in continuità.

I campi per le salme degli adulti sono indicati con i numeri ____1____2____3__ del piano di distribuzione del cimitero

Art. 38. Cippi indicativi

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici.

Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto.

Art. 39. Scavo della fossa

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie

Art. 40. Dimensioni e disposizioni delle fosse per adulti.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere una profondità non inferiore a metri 2: nella loro parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2, 20 e larghezza di metri 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.

I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separeranno fossa da fossa, e provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontane dalle fosse di inumazione.

Art. 41. Fosse per bambini di età inferiore ai dieci anni

Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri 2; nella parte più profonda una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e debbono distare di almeno metri 0,50 da ogni lato.

Il campo per l'inumazione dei bambini di età inferiore ai dieci anni è indicato con la lettera A nel piano di distribuzione del cimitero.

Art. 42. Modalità di concessione

Le inumazioni vengono concesse dal Responsabile dietro corresponsione della tariffa stabilita dalla Giunta Comunale. La loro durata è fissata in anni dieci.

Art. 43. Revoca e decadenza della sepoltura

Le sepolture a inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.

Art. 44. Caratteristiche delle casse per l'inumazione

Per la costruzione delle casse si richiamano le norme del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art. 19 del presente regolamento.

Art. 45. Norme riguardanti le sepolture e inumazioni

Ogni cadavere all'inumazione deve essere sepolto in fossa separata dalle altre.

Per le sepolture comuni non è ammessa la scelta dei posti.

Il cippo definitivo, riportante i dati anagrafici e l'eventuale fotografia del defunto, dovrà essere collocato sulla fossa entro un anno dalla sepoltura.

Nei campi di inumazione è consentita ai familiari, l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della

superficie della fossa e di altezza non superiore a cm. 25 del piano della campagna, 1 metro per la lapide di testata.

L'installazione di copritomba e la loro manutenzione e la conservazione del loro stato di decoro, nonché le spese per la rimozione al momento dell'inumazione fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

La posa in opera dei copritomba deve avvenire con il solo utilizzo di due o più travetti poco cementati sui quali poggiare il basamento.

In caso di incuria, abbandono, o morte dei soggetti tenutivi, il Comune provvede con le modalità e i poteri previsti nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con normativa statale.

Art. 46. Ornamento con fiori e piante

Sulle sepolture private ad inumazione, quando sulle tombe dei campi comuni, si possono deporre fiori o coltivare aiuole, purché con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine. Sono ammessi pure arbusti di altezza non superiore a centimetri 110. Nel caso superassero detta misura, dovranno essere ridotti, su semplice invito dell'ufficio, all'altezza prevista.

Qualora ci fosse inadempienza il Sindaco disporrà d'autorità per il taglio ed anche per lo sradicamento.

Art. 47. Scadenza della concessione - Recupero materiali

Alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno in proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del cimitero.

I coniugi che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'ufficio comunale prima della scadenza stessa.

TITOLO VIII TUMULAZIONI

Art. 48. Sepulture a tumulazione

Sono a tumulazione le sepulture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree.

Le sepulture a tumulazione sono tutte di durata superiore al ventennio ed hanno carattere privato e sono soggette al pagamento di una tariffa stabilita dalla Giunta Comunale.

Esse costituiscono materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

Su richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che li rappresentano, l'amministrazione comunale, potrà autorizzare su richiesta scritta, il deposito provvisorio di salme in tombe di famiglia o loculi in concessione a terzi, o di proprietà comunale.

Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:

- 1) per coloro che richiedono l'uso di un 'area per costruirvi un sepolcro privato fino alla sua agibilità;
- 2) per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- 3) qualora il Comune non abbia disponibilità di loculi da concedere, o in attesa che la costruzione dei loculi venga completata.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché, sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.

Scaduto il termine di utilizzo senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 49. Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepulture a tumulazione sono le seguenti:

- a) aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia)

La durata della concessione è fissata in anni 70, dalla stipula del contratto, salvo rinnovi;

- b) posti in terra per tombe individuali in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 70 dalla stipula del contratto, salvo rinnovi;
- c) Colombario loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 70 dalla stipula del contratto, salvo rinnovi;
- d) Nicchie ossari individuali (denominate anche cellette) per la raccolta dei resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 70 dalla stipula del contratto, salvo rinnovi;
- e) Cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 70 dalla stipula del contratto, salvo rinnovi;

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono conformi a quelle previste per i colombari.

Art. 50. Atto di concessione

La concessione di sepoltura ad inumazione e a tumulazione può essere accordata a residenti, a quelli nativi nel comune, ovvero parenti di residenti o parenti di nativi nel Comune o parenti di salma inumata o tumulata nei cimiteri comunali, avente un grado di parentela diretta o collaterale, fino al 6° grado.

La concessione deve risultare da apposito atto da stipularsi fra il Concessionario ed il Comune (rappresentato dal Responsabile del Servizio o da un suo delegato).

Art. 51. Pagamento della concessione -- Cauzione

Prima della stipulazione dell'atto il concessionario deve versare:

- a) L'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b) L'importo della spesa e dei diritti contrattuali.

E' facoltà del Comune di richiedere il versamento di una cauzione pari ad un quinto dell'importo corrispondente all'area concessa, a garanzia della regolare costruzione delle opere e a salvaguardia di eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

L'importo della concessione è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale sulla base delle tariffe vigenti.

E' consentita la rescissione dell'atto di concessione, con diritto alla restituzione dell'importo versato e decurtato del dieci per cento a titolo del subito vincolo dell'area concessa nonché di penale.

Art. 52. Doveri dei concessionari

La concessione è subordinata all' accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizia mortuaria, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessione e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti se richiesti.

Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie e loculi, tombe individuali e quant'altro viene concesso, resta ad esclusivo carico dei rispettivi concessionari, a cui si sostituirà il Comune con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando chiamati a provvedere alla manutenzione e al restauro i concessionari si rifiutassero o comunque non provvedessero entro il termine a loro assegnato dal Sindaco, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna, sia per motivi di decoro sia di sicurezza ed igiene.

Art. 53. Decorrenza delle concessioni -- Rinnovi

Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione.

Alla scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto, potranno chiedere la riconferma della sepoltura per un altro periodo di durata stabilita dai regolamenti vigenti, che verrà accordata secondo la disponibilità e previo il pagamento della tariffa in vigore all'atto del rinnovo della concessione.

Art. 54. Scadenza della concessione

La mancanza della richiesta di riconferma, da farsi entro tre mesi dalla scadenza, costituirà una legale presunzione di abbandono ed il Comune non è tenuto ad effettuare ricerche per rintracciare gli interessati, ma provvederà ad affiggere sei mesi prima della scadenza della concessione, apposito avviso al cimitero con l'elenco delle concessioni in scadenza.

Quanto posto sulle sepolture scadute cadrà in proprietà del Comune che procederà alla distruzione di lapidi, monumenti, segni funerari, o li userà per lavori di riparazione o manutenzione del cimitero.

Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l'Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l'eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.

Art. 55. Disposizioni per situazioni pregresse da sanare

Nel caso in cui la concessione non risulti da atto scritto ma risulti comunque il pagamento della stessa relativamente a tombe, loculi e/o cellette, il soggetto intestatario e/o suo avente causa può dimostrare con prova scritta l'avvenuto pagamento e chiedere che si proceda a formalizzare la concessione. Nel caso in cui le tombe e/o i loculi e/o le cellette a suo tempo assegnate e per le quali sia avvenuto il pagamento non fossero più individuabili e/o fossero ormai state concesse dall'Amministrazione Comunale ad altri soggetti, l'Amministrazione Comunale, anche a mezzo di determina del responsabile del servizio, potrà individuare ed assegnare e concedere, a propria discrezione, un pari numero di diverse tombe e/o loculi e/o cellette.

Il diritto all'assegnazione di loculo e/o celletta ossario potrà essere esercitato entro 50 anni dalla data presente sulla ricevuta di avvenuto pagamento.

Si demanda alla Giunta comunale la determinazione dell'importo dovuto per la formalizzazione delle predette concessioni;

TITOLO IX CAPELLE ED EDICOLE

Art. 56. Concessione dell'area

Le cappelle potranno essere costruite sulle aree di cui ai campi N.

1 - 2

All'atto della presentazione della domanda, da redigersi in competente carta legale, per la concessione dell'area per la costruzione di cappelle, edicole o monumenti per sepolture di famiglia, il richiedente dovrà versare l'intero importo corrispondente, previsto dalla tariffa vigente.

A versamento effettuato verrà redatto e sottoscritto delle parti l'atto di concessione.

La concessione è a tempo determinato e la sua durata non può essere superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Art. 57. Presentazione dei progetti ed esecuzione dei lavori

I progetti per la costruzione di cappelle di famiglia dovranno essere presentati entro sei mesi dalla data della concessione dell'area.

La costruzione dell'opera dovrà iniziarsi entro i termini della validità dell'autorizzazione comunale e portata a termine entro un anno dalla data dell'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.

Art. 58. Modalità per la presentazione dei progetti

Le domande per la costruzione di cappelle devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in duplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell'opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle edicole saranno delineati in pianta in scala non inferiore a 1:50.

I disegni devono recare la firma del progettista, del direttore dei lavori, e dell'esecutore che dovrà depositare la propria firma in Comune prima dell'inizio dei lavori.

Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie che riterrà necessarie e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, disegni o fotografie del bozzetto per sottoporli alla Commissione edilizia.

I singoli progetti seguiranno l'iter autorizzativo previsto dalla vigente normativa.

Nell'atto di approvazione del progetto verrà definito il numero di salme che potranno essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere il diretto accesso con l'esterno del cimitero.

Nessuna modifica può effettuarsi al progetto originale autorizzato dal Comune, senza averne fatta richiesta ed ottenuta l'approvazione da parte del Comune.

Al termine dei lavori e prima del reale utilizzo, dovrà essere presentata la comunicazione di fine lavori con la dichiarazione di conformità, con il progetto presentato e la conformità con le normative igienico-sanitarie richieste dalle normative vigenti.

Art. 59. Prescrizioni da osservare nel corso dei lavori

All'esecutore dei lavori è fatto obbligo di recingere lo spazio su cui deve sorgere l'opera, mediante apposito assito, senza occupare altri posti limitrofi, e limitando l'eventuale occupazione dei viali circostanti a piccole porzioni che verranno indicate dall'Ufficio tecnico comunale.

Durante l'esecuzione dei lavori è fatto obbligo di usare tutte le precauzioni atte a non recare danni né alla proprietà comunale né ai manufatti di proprietà privata, ritenendosi il concessionario e l'esecutore dei lavori responsabili in solido dei danni che venissero provocati.

Art. 60. Diritti di sepolcro

Il diritto di sepolcro previsto negli articoli del presente regolamento non può essere in alcun modo ceduto.

Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dell'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

E' consentita, altresì, su autorizzazione dei concessionari o loro aventi diritto e per comprovati motivi di necessità, la tumulazione provvisoria di salme in attesa di sistemazione. Per queste ultime dovranno sussistere i requisiti di cui all'art. 33 e dovrà essere corrisposto al Comune il diritto di tumulazione provvisoria stabilito annualmente dalla Giunta Comunale. Tale facoltà non potrà essere esercitata o decadrà qualora vi sia disponibilità di loculi ad eccezione dei casi in cui sia in costruzione o sia stata approvata una cappella o tomba di famiglia. Il diritto di sepoltura concessa ad Enti od Organizzazioni è riservato alle persone indicate negli statuti o regolamenti degli Enti stessi.

Art. 61. Ossari, cinerari, loculi

Nelle cappelle di famiglia è consentita la costruzione di ossari, cinerari e loculi.

Per questi ultimi si richiamano le norme di cui all'art. 66 del presente regolamento.

Art. 62. Mancata utilizzazione dell'area

Qualora il concessionario non iniziasse i lavori entro i termini fissati dall'Art. 57, la concessione dell'area s'intende decaduta ed il Comune, a titolo del subito vincolo e di penale per la mancata attuazione dell'opera incamererà il deposito cauzionale di cui all'art. 51, restituendo invece l'intero importo versato per la concessione dell'area.

Art. 63. Collaudo delle opere e rimborso del deposito cauzionale

Il deposito cauzionale previsto dall'Art. 51 verrà rimborsato dopo le comunicazioni previste dall'art. 58 ultimo comma del presente regolamento.

Qualora l'opera non corrisponda a quanto precisato nel progetto, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune, salve eventuali altre sanzioni previste dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 64. Salme o resti provenienti da altri Comuni

Nelle cappelle di famiglia sono ammesse le salme od i resti o le ceneri delle persone ovunque decedute o già altrove sepolte, che risultino averne diritto secondo le norme di cui all'art. 60.

Art. 65. Manutenzione delle opere

I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l'Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro.

I lavori dovranno essere preventivamente autorizzati dal Comune.

In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.

TITOLO X TOMBE INDIVIDUALI

Art. 66. Norme per la concessione

La concessione di spazi per tombe individuali in muratura costituisce materia di speciale concessione amministrativa da parte del Comune.

La	concessione	ha	la	durata	di	anni
<u>70</u>						

Sono applicabili, per la parte compatibile, le norme riguardanti i progetti per i manufatti di cui al titolo IX.

Art. 67. Sovrapposizione di salme

Nelle tombe individuali in muratura è ammessa la sovrapposizione di salme, nel limite massimo di due, previa collocazione in tombette in cemento. Le salme devono essere racchiuse in cassa metallica ed in altra di legno forte, entrambe corrispondenti ai requisiti di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285

Tanto per le salme già sepolte, quanto per quelle in sovrapposizioni si deve costruire apposita e separata nicchia o loculo in muratura, secondo le norme prescritte dall'Art. 76 del Regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990, n.285, e quelle che potranno essere impartite caso per caso dagli Uffici competenti.

Per ciascuna sovrapposizione dovrà essere versato al Comune il corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti.

La concessione delle sovrapposizioni scadrà contemporaneamente alla primitiva concessione e l'eventuale suo rinnovo comporterà automaticamente quello delle altre sepolture in sovrapposizione.

Pertanto il concessionario dovrà versare, all'atto del rinnovo, i corrispettivi per tutte le salme tumulate.

Le sovrapposizioni, fermo restando il limite di 2, sono ammesse soltanto per:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado;
- b) fratelli e sorelle;
- c) coniuge o unito civilmente.

E' ammesso anche il collocamento di cassetine con i resti o con le ceneri di altre salme, dietro pagamento del corrispettivo previsto dalle tariffe vigenti e dietro consenso scritto del concessionario o successore.

Art. 68. Termini per la costruzione del monumento

La costruzione del monumento deve avvenire entro un anno dalla data della tumulazione della salma. In mancanza l'Amministrazione comunale disporrà la estumulazione della stessa e la sua inumazione in campo comune. Al concessionario o al successore verrà restituito il 70 per cento del corrispettivo versato per l'area.

Art. 69. Manutenzione – Revoca – Decadenza

Per quanto riguarda la revoca e la decadenza della concessione dell'area, la manutenzione ordinaria e straordinaria, si applicano per le tombe in muratura, le norme previste dagli articoli 52, 62 e 65.

**TITOLO XI
LOCULI**

Art. 70. Norme per la concessione

La concessione dei loculi è regolata dalle norme di cui al precedente titolo X.

E' ammessa la concessione di loculi a persone viventi, dietro pagamento della tariffa in atto al momento della concessione. La decorrenza inizierà dalla data della concessione stessa.

I loculi sono capaci di un solo feretro.

Nei loculi è ammesso il collocamento, in cassetine, di resti o ceneri di altre salme.

Le suddette collocazioni sono ammesse, ove lo spazio lo consenta, e nel rispetto delle disposizioni cui all'art. 33, soltanto per:

- a) Ascendenti e discendenti in linea retta fino al sesto grado, collaterali fino al IV grado e affini fino al II grado (cognati, suoceri);
- b) Fratelli e sorelle;
- c) Coniuge, convivente di fatto o persona unita civilmente.

Art. 71. Lastre di chiusura ed ornamenti

Le lastre di chiusura dei loculi saranno conformi alle prescrizioni che verranno date dal Comune.

Alle lastre dei loculi potranno essere applicati ornamenti in marmo, bronzo od altro metallo, nonché portafiori e lampade votive, purché non sporgano dalle fasce di rivestimento. Sono ammessi i ritratti a smalto e in porcellana.

Ai fini del decoro del Cimitero, dopo la deposizione del feretro e trascorso un periodo massimo di giorni sessanta (60), le lastre di chiusura devono essere definitivamente sistemate con incluse le scritte e i ritratti.

Art. 72. Caratteristica dei feretri

Per la tumulazione nei loculi è prescritta la duplice cassa: una di zinco o di piombo e l'altra, esterna, di legno (vedi art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

Art. 73. Diritto di sepoltura e durata della concessione

Il diritto di sepoltura è riservato alla sola persona per la quale venne stipulata la concessione. Non può quindi essere ceduto in alcun modo ed a qualsiasi titolo ad altri.

La concessione ha la durata di anni

70

dalla data di stipula del contratto.

Alla scadenza il loculo rientrerà in possesso del Comune e di resti mortali verranno posti nell'ossario comune. E' data facoltà agli eredi di rinnovare la concessione per un periodo di tempo uguale a quello previsto al momento del rinnovo, dietro pagamento dell'ammontare della intera tariffa in vigore all'atto della scadenza.

E' anche in facoltà degli eredi di collocare i resti mortali in appositi ossari a pagamento.

Nei loculi e nelle edicole funerarie, ove lo spazio lo consenta e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 50, è ammesso il collocamento contemporaneo o successivo di un feretro e di due cassetture contenenti i resti o le ceneri di altre salme. I defunti dovranno essere:

- a) ascendenti e discendenti in linea retta fino al sesto grado, collaterali fino al quarto grado ed affini fino al secondo grado;
- b) fratelli e sorelle;
- c) coniuge, convivente di fatto o persona unita civilmente.

Le ulteriori collocazioni, se effettuate successivamente, sono soggette al pagamento di un'ulteriore tariffa stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.

I concessionari o i loro eredi sono responsabili di tutte le tumulazioni ed in caso di scadenza del contratto, potranno richiedere il rinnovo dello stesso secondo le modalità stabilite dal Regolamento vigente e previo il pagamento della tariffa in vigore come sopra indicato.

La mancata richiesta di rinnovo costituirà legale presunzione di abbandono e quanto posto nelle sepolture sarà smaltito dal Comune a spese del concessionario o dei suoi eredi, nel rispetto della vigente normativa.

TITOLO XII

OSSARI E CINERARI

Art. 74. Ossario comune

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, consistente in una cripta sotterranea, costruita in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico, salvo diversa volontà dei congiunti.

Art. 75. Nicchie ossario

Le cellette ossario, ove lo spazio lo consenta, potranno contenere due cassette di zinco contenenti i resti mortali delle persone indicate sull'atto di concessione. Dovrà essere presentata apposita richiesta motivata per la tumulazione dei resti di persone non indicate nell'atto di concessione o in sostituzione delle stesse. Dette tumulazioni potranno essere concesse, con provvedimento sindacale, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 33, soltanto a:

- a) Ascendenti e discendenti in linea retta fino al sesto grado, collaterali fino al 4° grado e affini fino al 2° grado (cognati e suoceri);
- b) Fratelli e sorelle;
- c) Coniuge, convivente di fatto e persona unita civilmente.

Qualora vengano tumulate, contemporaneamente, più cassette contenenti resti mortali o ceneri, e per ogni cassetta od urna tumulata successivamente alla prima e fino ad un massimo di due, dovrà essere versato il diritto stabilito annualmente dalla Giunta comunale. Ogni cassetta deve, di norma, contenere i resti di una sola persona.

Sulle lastre di chiusura delle cellette ossario deve essere indicato, a cura del concessionario, il cognome, il nome e la data di morte delle persone cui i resti appartengono.

Le urne contenenti le ceneri della cremazione potranno essere sistemate nelle cellette ossario, che potranno ospitare più di un'urna (nel limite di due) a condizione che siano rispettati i rapporti di parentela di cui al sesto comma dell'art. 63. Nelle predette sepolture, sempre che abbiano le caratteristiche dei loculi, è ammessa la tumulazione di salme di bambini di età non superiore a 12 anni.

La concessione ha la durata di anni 70 dalla data della stipulazione.

Art. 76. Cinerario comune

Il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme, per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto

non abbiano provveduto ad altra destinazione, è ubicato presso il cimitero di Mallare capoluogo.

Art. 77. Cellette cinerarie

Per l'accoglimento delle urne cinerarie è previsto nel cimitero un apposito edificio ubicato presso il cimitero del Capoluogo.

Avente caratteristiche edilizie stabilite nel Regolamento Comunale di igiene e sanità.

La concessione ha la durata di anni 70 dalla data della stipulazione.

TITOLO XIII

CREMAZIONE, AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

Art. 78 Autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso, previa acquisizione di un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, nel caso di morte improvvisa o sospetta, il nulla-osta dell'Autorità Giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a seguito di:

a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;

c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;

d) certificato, in carta libera, del Medico curante o del Medico necroscopo, con firma autenticata del Direttore Sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

e) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;

f) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento familiare dell'urna cineraria.

La cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno vent'anni può essere autorizzata secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio di un pubblico avviso.

La cremazione delle ossa contenute nell'ossario comune è autorizzata dal comune sul cui territorio è ubicato il cimitero, secondo le disposizioni previste dall'art. 2 della L.R. n° 24/2007.

Art. 79. - Affidamento delle ceneri

Le ceneri derivate dalla cremazione sono raccolte in un'apposita urna cineraria sigillata sulla quale dovranno essere riportati i dati anagrafici del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

Ogni urna cineraria deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

L'affidatario, nel rispetto della volontà del defunto, può richiedere:

- la tumulazione
- l'interramento
- l'affidamento delle ceneri
- la dispersione delle ceneri nei luoghi consentiti

Nel caso in cui l'affidatario dell'urna cineraria o un suo erede intendano recedere dall'affidamento possono provvedere successivamente alla tumulazione, all'interramento o alla dispersione delle ceneri.

Riguardo l'art. 48 della L.R. 15/2020, si precisa che la documentazione relativa alla consegna delle ceneri ai familiari e/o aventi titolo è rilasciata dal Crematorio, l'affidamento delle ceneri in abitazione dei familiari e/o aventi titolo è rilasciato dal Comune ove è avvenuto il decesso o di pregressa sepoltura.

In riferimento all'art. 25 L.R. 15/2020, l'affido ceneri di feti, prodotti del concepimento o parti anatomiche riconoscibili o la loro dispersione è rilasciato agli aventi diritto previa autorizzazione del Servizio competente dell'ASL di riferimento.

Art. 80. – Dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita esclusivamente su espressa manifestazione di volontà del defunto risultante dal testamento o altra dichiarazione scritta.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal Comune ove è avvenuto il decesso.

Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune diverso da quello ove è avvenuto il decesso oltre all'autorizzazione summenzionata occorre il nulla-osta scritto del Comune in cui viene effettuata la dispersione.

La dispersione delle ceneri può essere effettuata da parte dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. N° 24/2007 o da un differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò espressamente indicate quali:

- All'interno del cimitero nelle zone individuate negli allegati A) e B)
- In natura
- In aree private aperte

La dispersione in aree private deve avvenire, comunque, all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; la dispersione in aree demaniali o soggette a particolari forme di tutela avviene secondo modalità prescritte dalle Autorità competenti.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1 numero 8 del decreto legislativo n° 285/1992.

Nel caso di dispersione delle ceneri per affondamento o interrimento dell'urna, la fossa avrà le seguenti dimensioni: larghezza cm. 50, lunghezza cm. 50 e profondità cm. 50. La durata della concessione di interrimento di un'urna all'interno del Cimitero Comunale Tabelle A) e B) viene fissata in anni dieci ed è consentita previo pagamento delle tariffe vigenti.

La dispersione delle ceneri e l'eventuale deposito provvisorio delle ceneri devono essere effettuati secondo le disposizioni di cui agli artt. 4 e 5 del regolamento Regionale 11 marzo 2008 n° 1.

Art. 81. – Verbale di consegna delle ceneri

Il comune competente cura la redazione del verbale di affidamento o dispersione delle ceneri annotando i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Il verbale riporta la data ed il numero progressivo del registro tenuto dall'ufficio comunale ed è redatto in triplice copia: una conservata

dal comune di decesso, una dal responsabile del crematorio e l'altra dall'affidatario dell'urna quale documento di accompagnamento.

Nel caso in cui l'affidatario detentore dell'urna presso il proprio domicilio, trasferisca la propria residenza o cambi allocazione dell'urna cineraria, è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento per gli adempimenti di competenza.

Art. 82. – Trasporto

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n° 285, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.

TITOLO XIV AUTOPSIE ED IMBALSAMAZIONE

Art. 83. Autopsie

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria, devono essere eseguite da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al coordinatore sanitario per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all'art. 5.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva – diffusiva, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche.

Art. 84. Imbalsamazioni

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione dei cadaveri devono essere eseguiti, sotto il controllo del Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, da Medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al Sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione con l'indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Art. 85. Imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo seguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli art. 6, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185 in quanto applicabili.

**TITOLO XV
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

Art. 86. Esumazioni

Le esumazioni sono ordinarie e straordinarie.

Le esumazioni si eseguono dopo un decennio dalla inumazione o, se trattasi di sepoltura privata, alla scadenza della concessione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il sacro recinto è chiuso al pubblico e possibilmente nelle prime ore del mattino.

Le esumazioni straordinarie si eseguono qualunque sia il tempo del seppellimento, dietro ordine del Sindaco allo scopo di trasferire i cadaveri in altre sepolture o per essere sottoposti a cremazione, o dall'Autorità giudiziaria per esigenze della giustizia.

Art. 87. Esumazioni straordinarie

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

- a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
- b) quando trattasi della salma di persone morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e il Coordinatore sanitario dichiarare che essa possa eseguirsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Art. 88. Estumulazioni

Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie. Sono ordinarie le estumulazioni che si eseguono, d'ufficio, allo scadere della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza della salma nel tumulo non inferiore a 20 anni.

Sono straordinarie le estumulazioni che vengono effettuate anticipatamente rispetto a tale periodo.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono, di norma, allo scadere delle concessioni.

Le estumulazioni vengono regolate dal Sindaco e saranno fatte nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico o, possibilmente, nelle prime ore del mattino.

Art. 89. Salme esumate ed estumulate d'ordine dell'Autorità giudiziaria

Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie ordinate dall'Autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie, con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Azienda sanitaria locale e dell'incaricato del servizio di custodia.

Art. 90. Divieto di apportare riduzioni a salme

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all'Autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 91. Trasferimento di feretri in altra sede

Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri per effettuare:

- a) traslazioni in altra sepoltura o tomba di famiglia (alle quali il defunto abbia diritto di accesso ai sensi del presente regolamento);
- b) trasporto in un cimitero di altro comune;
- c) cremazione a condizione che, aperto il tumulo, si constati la perfetta tenuta del feretro e che lo stesso possa essere trasferito, previa idonea sistemazione, nel rispetto del presente regolamento e delle norme vigenti in materia.

Le estumulazioni di feretri, destinati ad essere trasportati in altra sede, potranno essere autorizzati a condizione che, aperto il tumulo, il Coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.

Art. 92. Raccolta delle ossa

Le ossa che vengono rinvenute nelle operazioni di esumazione o di estumulazione devono essere raccolte diligentemente e depositate nell'ossario comune a meno che coloro vi avessero interesse abbiano fatto domanda di raccoglierle nell'apposita cassetta e deporle nelle cellette – ossario di cui all'art.70.

Sono definiti resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi risultanti dall'incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari, rispettivamente a 10 e 20 anni, secondo quanto specificato dalla lettera b) del comma 1 art. v3 del D.P.R. N. 254/2003.

I resti mortali rinvenuti in occasione delle esumazioni ordinarie, se non richiesto diversamente dagli aventi titolo, devono:

- a) essere avviati all'inumazione, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni;
- b) con il consenso dei familiari dei defunti, in alternativa all'inumazione, essere avviati alla cremazione.

I resti mortali rinvenuti in occasione delle estumulazioni ordinarie, se non richiesto diversamente dagli aventi titolo, devono:

- a) essere avviati all'inumazione in uno dei campi comuni, previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione, di norma, ha la durata di 5 anni;
- b) con il consenso dei familiari dei defunti, in alternativa all'inumazione, essere avviati alla cremazione.

Il trattamento prestabilito dei resti mortali per i quali sussiste il disinteresse dei familiari (mancanza di richiesta scritta da parte degli aventi titolo circa la destinazione) viene ordinariamente individuato nell'inumazione.

Art. 93. Personale che deve presenziare alle operazioni

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie devono essere eseguite alla presenza del Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale e dell'incaricato esterno del servizio in assenza del Custode del cimitero ed eventualmente da altro personale individuato dal comune.

Art. 94. Compensi per esumazioni ed estumulazioni

Per le esumazioni e le estumulazioni di salme autorizzate dal Sindaco per conto di interessati privati, saranno richiesti i compensi per assistenza ed opere prestate dal personale, come stabilito dalle tariffe approvate dalla Giunta comunale.

TITOLO XVI

SERVIZI CIMITERIALI

Art. 95. Manutenzione e vigilanza

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria del cimitero spettano al Sindaco.

Il Coordinatore sanitario controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 96. Organizzazione del servizio cimiteriale

Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:

- a) per la parte amministrativa l'Ufficio demografico, sezione servizio funebre;
- b) per la parte sanitaria il Coordinatore sanitario dell'azienda sanitaria competente;
- c) per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti ed ampliamenti, manutenzione, ecc...) L'Ufficio Tecnico.

Art. 97. Custode del cimitero

Le funzioni di custodia del cimitero, attribuite al personale comunale o mediante affidamento a ditta esterna, comprende l'assolvimento di compiti specifici attribuiti dal Regolamento generale di Polizia Mortuaria nonché dal presente regolamento comunale.

Le figure professionali di cui all'art. 7 comma 2 L.R. 15/2020, che si occupano dell'attività funebre e cimiteriale, devono essere in possesso di sufficienti conoscenze teorico / pratiche, in attinenza allo svolgimento delle loro mansioni.

Art. 98. Tenuta dei documenti obbligatori

Il personale addetto, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'Art. 31; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal sindaco:

- 1) Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 7, l'anno, il giorno e l'ora della inumazione, il numero d'ordine del permesso di seppellimento.
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono deposti.

- 3) le generalità come sopra delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal comune, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco.
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri sopra indicati debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Un esemplare di detti registri deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'archivio del Comune per essere conservato, restando l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 99. Obblighi del custode seppellitore

Il responsabile del servizio di custodia del cimitero deve altresì:

- a) verificare l'apertura e chiusura dei cancelli d'ingresso secondo l'orario prestabilito;
- b) esercitare, quando in presenza, vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale, né a quella privata;
- c) impedire l'esecuzione di lavori se non autorizzati dall'Amministrazione comunale;
- d) segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
- e) curare la pulizia dei portici e dei locali del cimitero
- f) curare la nettezza dei viali e degli spazi fra le tombe;
- g) provvedere alla regolare disposizioni delle fosse, dei cippi, ecc..
- h) eseguire gli sterri nelle misure prescritte e prevede alla sepoltura delle salme

Inoltre ha l'obbligo di:

- 1) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- 2) assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni, ecc...), dando – se richiesto – assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
- 3) provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassetta, ponendola nella cella – ossario;
- 4) consegnare al Comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.

TITOLO XVII

NORME PER L'ACCESSO E LA VISITA AL CIMITERO

Art. 100. Orario di apertura del cimitero

Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco o dalla Giunta Comunale ed affissi all'ingresso del cimitero stesso.

Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 101. Divieto d'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- ai fanciulli minori di anni dieci se non accompagnati da persone adulte;
- a chi porta con sé cani od altri animali anche se tenuti al guinzaglio.

Nell'interno del cimitero non è ammessa la circolazione dei veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 102. Prescrizioni particolari

E' vietato eseguire lavori di costruzione o di restauro alle tombe nei giorni festivi, salvo casi eccezionali e previa autorizzazione del Comune.

Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi per l'esecuzione di lavoro di restauro alle lapidi.

L'introduzione di monumenti e di materiali da costruzione nel cimitero è vietata nel periodo dal 29 ottobre al 4 novembre.

Art. 103. Norme per i visitatori

Nell'interno del cimitero i visitatori devono tenere un contegno corretto.

E' vietato:

- a) attraversare le fosse e calpestare aiuole e tappeti verdi;
- b) asportare materiali od oggetti ornamentali, fiori, arbusti, corone;
- c) recare qualsiasi danno o sfregio ai muri del cimitero, alle cappelle, alle lapidi, ecc;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi cesti raccoglitori;

- e) sedere sui tumuli o sui monumenti e camminare sulle tombe;
- f) disturbare in qualsiasi modo i visitatori.

TITOLO XVIII CONTRAVVENZIONI

Art. 104. Contravvenzioni

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti a norma degli art. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1256, come modificati per effetto dell'art. 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603, e degli articoli 32 e 113 della legge 24 novembre 1981, n.689.

Per quanto concerne la violazione alle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione, all'affidamento e dispersione delle ceneri si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. n° 24/2007, così come modificata dall'art. 5 bis della L.R. n° 4 dell'11.03.2008.

TITOLO XIX DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

Art. 105. Tumulazione degli animali d'affezione

1. Ai sensi dell'art. 54 della L.R. 10 luglio 2020, n. 15 (Disciplina in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali e norme relative alla tumultazione degli animali di affezione) e in attuazione di quanto in detto articolo previsto e richiamato, la tumultazione nella tomba o nel loculo del padrone o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, quali definiti dalle vigenti disposizioni comunitarie e statali, è possibile previa cremazione e in urna separata, su richiesta o per volontà del defunto o dei suoi eredi.
2. L'attività di cui al comma 1 deve essere svolta nei limiti e nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico-sanitaria applicabile ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e agli animali di affezione.
3. Gli oneri derivanti dalla tumultazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone ed il loro costo è definito dal Comune con deliberazione di Giunta Comunale, in base alla durata della concessione residua.

Articolo 106 – Trasporto degli animali d'affezione

Il proprietario dell'animale o i suoi eredi, dopo la denuncia del decesso tramite Modello A1 (allegato alla DGR 500-2024), può effettuare:

- la sepoltura dell'animale in terreno di proprietà o il conferimento presso centri di raccolta autorizzati;
- la sepoltura in cimiteri per piccoli animali autorizzati;
- la cremazione con dispersione ceneri o affido delle ceneri;
- la tumulazione in urna cineraria separata in una sepoltura in disponibilità al proprietario dell'animale o suoi eredi;

Il trasporto al cimitero per animali da affezione delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri, può avvenire a cura degli stessi proprietari degli animali o congiunti, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, tramite contenitori riutilizzabili oppure a perdere, purché adeguatamente chiusi.

Il trasporto delle spoglie animali per conto terzi viene effettuato esclusivamente da imprese di settore o dalle imprese di onoranze funebri registrate presso l'ASL competente per territorio, dando anche comunicazione dei mezzi di trasporto e/o contenitori riutilizzabili in datazione.

Le spoglie e le altre parti animali, con riferimento al trasporto per conto terzi, devono essere trasportate in veicoli coperti e/o contenitori riutilizzabili ed ermeticamente chiusi, sulla quale deve essere apposta una targhetta identificativa.

Durante il suddetto trasporto i sottoprodotti di origine animale sono accompagnati da un documento commerciale (DDT).

Le spoglie animali, qualora provengano da strutture veterinarie devono essere accompagnate da certificazione medica veterinaria (Modello B1 DGR 500-2024), che riporta il comune nel quale l'animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica ed in particolare che la morte dell'animale non sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento UE 429/2016 o qualsivoglia altra zoonosi disciplinata da norme specifiche.

Inoltre, nella certificazione deve essere riportata l'eventuale somministrazione di farmaci eutanasi, chemioterapici o farmaci i cui residui possono costituire un rischio per l'ambiente.

Qualora il trasporto delle spoglie avvenga a cura degli stessi proprietari degli animali o congiunti, le spoglie devono essere accompagnate da autocertificazione del proprietario dell'animale in cui vengano riportati eventuali trattamenti chemioterapici e/o l'assunzione di farmaci, nell'ultimo mese di vita dell'animale, specificandone i nomi commerciali, o la relativa assenza.

Il trasporto delle ceneri animali residue dal processo di cremazione può avvenire in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori ermeticamente chiusi.

Articolo 107 – Cremazione degli animali d'affezione

Per procedere alla cremazione dell'animale d'affezione, il proprietario o l'avente diritto si affida ad un'azienda per essere trattato esclusivamente attraverso impianti di incenerimento o altri di categoria simile riconosciuti ai sensi dell'art. 24 del Regolamento CE n. 1069/2009.

Le ceneri derivate dal processo di combustione sono raccolte in contenitori ermeticamente chiusi con l'indicazione in etichetta degli estremi per l'identificazione (specie, numero microchip identificativo – qualora previsto per la specie cremata – nome dell'animale, data di morte, data di cremazione e numero di riconoscimento dello stabilimento che ha effettuato la cremazione).

I contenitori sono consegnati ai proprietari degli animali per la conservazione o la dispersione delle ceneri.

Le ceneri possono seguire la dispersione in aree private all'aperto e con il consenso dei proprietari delle stesse. La dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

TITOLO XX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 108. Informazione ai cittadini

Il Comune provvede a fornire ai cittadini residenti nel proprio territorio le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall'ordinamento anche con riguardo ai profili economici.

Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.

Art. 109. Tutela dei dati personali

Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, arrecante norme "codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 27 aprile 2016 “Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali”.

Per quanto non previsto dal presente regolamento va fatto riferimento a quanto previsto dal Testo Unico leggi sanitarie (R.D. n. 1965/1934) e ss.mm.ii, DPR n. 396/2000, DPR n. 285/1990, Legge n. 130 del 30/03/2001, Legge regione n. 324/2007, Regolamento Regione Liguria n. 1 dell'11/03/2008 nonché ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 110. Abrogazioni di precedenti disposizioni

I presenti articoli disciplinano compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni ad esso contrastanti.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dai presenti articoli.

Art. 111. Vigilanza e sanzioni

Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, gli appartenenti alla Polizia Locale e a qualsiasi altra autorità competente, possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.

Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni sono definite in applicazione delle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.

Le somme riscosse per infrazione alle norme sono introitate nella tesoreria comunale.

Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 112. Regolamento speciale di polizia mortuaria

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si richiamano le disposizioni del “Regolamento di polizia mortuaria” approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni, nonché le altre disposizioni statali o regionali in materia.

La modulistica prevista dalla DGR n. 500-2024 verrà approvata ed all'occorrenza eventualmente modificata con Deliberazione di Giunta.

Art. 113. Entrata in vigore del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore subito dopo le approvazioni e le pubblicazioni prescritte dalla legge.